

Legislazione macchine: le responsabilità dell'importatore

Partendo da una causa scaturita da un incidente sul lavoro, si prendono in esame alcuni aspetti interessanti che riguardano le norme di sicurezza quando una macchina, marcata CE, viene rivenduta in un Paese comunitario diverso da quello di produzione

La direttiva 98/37CE del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, non prende in considerazione, esplicitamente, la figura dell'importatore.

La direttiva, infatti, evidenzia il concetto di fabbricante, di mandatario, di immissione sul mercato, ma non fa alcun riferimento all'importatore. L'articolo 8 n. 7 della direttiva, per la verità, stabilisce che "Nei casi in cui né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottemperato agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6, tali obblighi incombono a chiunque introduca nel mercato comunitario la macchina o il componente di sicurezza [...]".

Questa formulazione autorizzerebbe a ritenere che fra i soggetti obbligati, sintetizzati all'interno del termine "chiunque", possa considerarsi anche l'importatore.

Anche il DPR 24 luglio 1996, n. 459 che ha recepito la direttiva macchine, non risolve esplicitamente la questione concernente il ruolo del-

l'importatore quale soggetto obbligato al rispetto delle norme di sicurezza contenute nella direttiva.

La questione, tuttavia, è superata dall'articolo 6 n. 2 del D.lgt. 626/94 che così dispone: "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza".

L'obbligo, nel nostro caso, nasce dall'attività di vendita e, pertanto, anche l'importatore soggiace all'obbligo dell'osservanza delle norme di sicurezza, ivi comprese anche quelle contenute nel Regolamento mac-

IL FATTO PRESO IN ESAME

Una società finlandese importava in Finlandia una pressa piegatrice fabbricata in Francia, rivendendola a un imprenditore finlandese.

All'atto dell'importazione la pressa piegatrice era munita della marcatura CE. Il fabbricante, a sua volta, aveva rilasciato il certificato di conformità. Un dipendente della società che aveva acquistato la pressa piegatrice di cui si discute, subiva un grave infortunio, verificatosi mentre aiutava il caposquadra a cambiare le lame della pressa piegatrice.

Il caposquadra, infatti, aveva azionato il dispositivo dell'arresto di emergenza per togliere corrente; nel corso di questa operazione l'infortunato toccava accidentalmente con il piede il pedale della macchina. Malgrado la corrente fosse stata interrotta l'azione sul pedale provocava un brusco movimento di compressione che recideva otto dita al lavoratore.



UNA MACCHINA CON ALCUNI DIFETTI

Difettosità prevenzionali riscontrate sulla macchina:

- quando l'interruttore di selezione avviato con una chiave era in posizione 2, la macchina poteva essere utilizzata a pieno regime azionando il pedale;
- la pressione sul dispositivo di arresto di emergenza della macchina interrompeva soltanto la corrente che azionava i comandi, ma la macchina restava in tensione e restava in funzione la pompa idraulica;
- i tasti del dispositivo di emergenza si aprivano di meno di un millimetro sotto la pressione. Occorreva ancora spingere di molti millimetri sulla

manetta per arrivare alla posizione di stop. Il dispositivo di arresto d'emergenza era rigido;

- le istruzioni per l'uso della macchina non erano state redatte integralmente in finlandese. Il quadro comandi non corrispondeva allo schema riprodotto sulle istruzioni e queste ultime erano troppo sommarie e carenti per garantire un impiego della macchina in piena sicurezza;
- la macchina funzionava normal-

LE VICENDE PROCESSUALI

Il Tribunale penale di Helsinki in prima istanza condannava il soggetto responsabile della società datrice di lavoro per violazione della legislazione sulla sicurezza e per il reato di lesioni colpose, con condanna al risarcimento dei danni.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Helsinki.

Secondo i giudici l'importatore era

rebbe esclusivamente nel garantire che il fabbricante avesse fatto certificare, secondo la normativa comunitaria, il tipo di macchina di cui trattasi da parte di un organismo abilitato, che avesse consegnato la macchina, munita di marcatura CE e accompagnata dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e che avesse rilasciato una dichiarazione di conformità.

La Corte suprema di Helsinki, ritenendo dubbia la questione relativa agli obblighi di sicurezza posti a carico dell'importatore, sospendeva il giudizio, sottoponendo alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali:


1) "Quali limitazioni imponga il diritto comunitario, alla luce, segnatamente, della direttiva 98/37 nonché degli artt. 28 CE e 30 CE, agli obblighi che il diritto nazionale può imporre all'importatore (o ad un altro operatore della catena di distribuzione) di una macchina munita della marcatura CE, con riguardo alle caratteristiche relative alla sicurezza della macchina, prima della vendita e successivamente ad essa".

2) "In quale misura ed a quali condizioni il diritto comunitario consenta di imporre, in materia di sicurezza, obblighi di azione e di controllo a carico dell'importatore di una macchina munita di marcatura CE (o di altro operatore della catena di distribuzione)".

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Prima Sezione, con sentenza del giorno 8 settembre 2005, ha così deciso:

"Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle macchine, ostano all'applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura CE e accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE, debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti es-



mente mediante un dispositivo aperto azionato da un pedale e a elevata velocità di lavoro, benché non fosse equipaggiata di altri dispositivi di protezione per impedire i danni alle mani oltre al comando bimanuale che, secondo i metodi di lavoro adottati, in generale non veniva utilizzato;

- il dispositivo di emergenza veniva utilizzato per fermare la macchina al fine di cambiare le lame, pratica di routine pressoché quotidiana, pur non essendo destinato a tale impiego. Per garantire la sicurezza, sarebbe stato necessario interrompere la corrente oppure selezionare una velocità di lavoro bassa per mezzo dell'interruttore a chiave posto sul quadro comandi.

obbligato a verificare che la macchina consegnata all'utilizzatore fosse stata progettata e fabbricata conformemente alle norme vigenti. Tale obbligo non è stato ritenuto adempiuto per effetto della presenza della marcatura CE e dalla dichiarazione di conformità.

L'interessato proponeva ricorso dinanzi alla Corte suprema chiedendo l'annullamento della condanna, contestando la tesi secondo cui l'importatore stesso fosse tenuto a garantire personalmente la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza, nonostante la presenza della marcatura CE e della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante.

L'obbligo dell'importatore consiste-

senziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

Le disposizioni della detta direttiva non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che impongano all'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:

1) Verificare, prima della consegna della macchina all'utente, che essa sia munita di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché istruzioni per l'uso, accompagnate da una traduzione nella lingua o nelle lingue del detto Stato.

2) Fornire, successivamente alla consegna della macchina all'utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell'ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell'assoggettare l'importatore all'obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima".

L'articolo 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro finlandese, vigente all'epoca dell'infortunio, disponeva che il fabbricante, l'importatore o venditore di una macchina o di un'attrezzatura di lavoro dovesse verificare la conformità di tali beni alla normativa specifica di settore. La Corte di Giustizia sottolinea che l'esame della questione di cui si discute concerne esclusivamente l'importazione in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro, con esclusione dell'ipotesi in cui l'importazione avvenga da uno Stato non appartenente alla Comunità europea.

La Corte, entrando nel merito della vicenda, osserva come dal ventesimo 'considerando' della Direttiva 98/37/CE emerga che "in linea di principio è opportuno lasciare al fabbricante la responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dalla direttiva medesima".

La macchina, nonostante la marcatura CE e la dichiarazione di conformità, aveva evidenziato diversi fattori di pericolosità. La Corte, pertanto, era chiamata a stabilire quali responsabilità fossero ipotizzabili in capo all'importatore.

La Corte, pertanto, afferma come non sia "coerente con l'economia della direttiva, in particolare con l'art. 7, n. 3 della direttiva medesima, moltiplicare il numero dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili della conformità delle macchine.

"L'obiettivo essenziale della direttiva, infatti, consiste nel semplificare le modalità di definizione della conformità delle macchine al fine di garantire, nei limiti del possibile, la libertà di circolazione delle macchine stesse nell'ambito del mercato interno. Tale obiettivo verrebbe ostacolato se operatori che si trovino a valle rispetto al fabbricante, segnatamente gli importatori di macchine da uno Stato membro a un altro, potessero essere parimenti considerati responsabili della loro conformità. La direttiva 98/37 osta, in tal modo, all'applicazione di disposizioni nazionali che prevedono che l'importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro, munita di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità, debba controllare che detta macchina risponda ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissate dalla direttiva medesima". L'importatore tuttavia, soggiunge la Corte, può essere assoggettato all'adempimento di alcuni obblighi formali relativi alla marcatura CE, alla dichiarazione di conformità, alle informazioni tradotte nella lingua dello Stato membro in cui avviene l'importazione.

"Ne consegue che gli Stati membri possono imporre all'importatore obblighi di cooperazione relativi alla vigilanza sul mercato, quali taluni obblighi di informazione. Nell'ipotesi di un infortunio come quello da cui è scaturita la causa principale, uno Stato membro può imporre all'importatore di fornire tutte le informazioni utili per evitare che si ripetano infortuni analoghi, in particolare ap-

portando la propria collaborazione alle autorità competenti dello Stato medesimo ai fini dell'adozione di provvedimenti che tali autorità potrebbero essere indotte a prendere in forza dell'art. 7 della direttiva 98/37, quali il ritiro dal mercato delle macchine di cui trattasi.

Tali obblighi di cooperazione, tuttavia, non possono giungere a imporre all'importatore di verificare personalmente la conformità della macchina ai requisiti previsti dalla direttiva 98/37, poiché un obbligo siffatto sarebbe in contrasto con l'economia della direttiva stessa".

ALCUNI ELEMENTI DI ANALISI

La sentenza della Corte di Giustizia è destinata sicuramente a produrre qualche effetto all'interno delle legislazioni nazionali, con particolare riferimento a quella del nostro Paese. La sentenza di cui si discute, in sostanza, introduce un profilo di responsabilità dell'importatore, del tutto diversa da quella attualmente vigente, riducendo di conseguenza lo spessore della posizione di garanzia e dell'obbligo di sicurezza di questi soggetti.

La verifica della conformità di una macchina ai requisiti essenziali di sicurezza, infatti, costituisce un profilo di colpa specifica dal quale è difficile uscire, soprattutto nel caso d'infortunio, una volta accertata l'omessa verifica, ovvero la sussistenza di un difetto prevenzionale, nonostante la verifica risultata avvenuta.

L'omesso adempimento degli obblighi formali introdotti dalla sentenza in questione, invece, pur costituendo un possibile profilo di addebito, potrebbe non sempre dare luogo a una situazione di fatto causalmente correlata all'infortunio.

Questa impostazione, inoltre, potrebbe essere invocata anche da altri soggetti, diversi dal fabbricante, compreso il datore di lavoro che utilizza dette macchine.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento in presenza di sviluppi meritevoli di essere sottoposti all'attenzione del lettore.